



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali*  
*Direzione generale per le risorse umane e finanziarie – Uff. V*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023 concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022;

VISTI i CC.CC.NN.L., per le parti vigenti, dell'ex Area I della dirigenza;

VISTO il C.C.N.L. 2016-2018 - 9 marzo 2020 – Comparto Area funzioni centrali - dirigenza;

VISTO il C.C.N.L. 2019-2021 – 16 novembre 2023 – Comparto Area funzioni centrali - dirigenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2023, n. 208 “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito”;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 gennaio 2019 e in particolare la previsione contenuta nell'articolo 5, comma 4: *“Sono assoggettati a controllo sistematico e generalizzato i pagamenti degli emolumenti corrisposti al personale dirigenziale a titolo di remunerazione della retribuzione di risultato”*;

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto definitivamente il 17 maggio 2024, concernente la retribuzione di risultato per l'anno 2021 dei dirigenti di livello non generale del Ministero dell'istruzione e del merito;

CONSIDERATO che, per effetto di quanto previsto dal paragrafo 4.6 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato dal Ministero dell'istruzione, la valutazione nei confronti del personale dirigenziale si intende “negativa” qualora il punteggio riportato dal valutato al termine del processo di valutazione sia uguale o inferiore a 30;

CONSIDERATA, l'opportunità di sospendere, in via cautelativa, l'erogazione della retribuzione di risultato nei confronti del personale coinvolto in procedimenti penali fino al relativo esito definitivo, salvo che il correlato procedimento disciplinare avviato per gli stessi fatti in relazione ai quali procede la competente autorità giudiziaria si sia concluso con l'archiviazione, nel quale ultimo caso la retribuzione di risultato viene comunque erogata con riserva di ripetizione legata all'esito irrevocabile del processo penale .;

D E C R E T A

- art. 1 Sono individuati i beneficiari e il compenso lordo dipendente loro spettante - riportati nella seguente Tabella A - per la retribuzione di risultato riferita all'attività svolta nell'anno 2021 dai dirigenti di livello non generale del Ministero dell'istruzione e del merito.
- art. 2 All'erogazione della retribuzione di risultato per i dirigenti, le cui partite stipendiali sono gestite dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, provvede la Direzione stessa.
- art. 3 Per il pagamento della retribuzione di risultato ai dirigenti le cui partite stipendiali sono gestite dalle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, i Direttori generali dei competenti Uffici scolastici regionali provvedono a comunicare alle medesime Ragionerie territoriali dello Stato quanto spettante a ciascun dirigente.

IL DIRETTORE GENERALE  
Antonella Tozza